

**Ad integrazione del Capitolato, allegato alla presente procedura di gara, si aggiunge quanto di seguito riportato:**

**REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO EX ART. 106, COMMA 1, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016:**

1. Qualora si verificano aumenti o diminuzioni nel costo dei fattori produttivi tali da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo contrattualizzato, ASL3, previa adeguata istruttoria, può riconoscere una revisione del prezzo medesimo.
2. La revisione può essere accordata solo per la differenza che eccede la normale alea del contratto. Nella normale alea contrattuale sono ricompresi a titolo esemplificativo le dinamiche inflattive stimate dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, gli aumenti relativi all'applicazione dei CCNL e ogni altro elemento prevedibile con la normale diligenza del buon padre di famiglia.
3. La revisione può essere riconosciuta nei contratti di durata superiore all'anno e può essere richiesta dall'Operatore economica una sola volta per ciascuna annualità, a partire dalla seconda annualità contrattuale.
4. Per la determinazione del quantum della revisione, ASL3 farà puntuale riferimento agli incrementi dei singoli componenti di costo rispetto a quanto attestato in sede di offerta e acquisirà eventuale documentazione probatoria. ASL3 potrà altresì tenere conto di prezzi standard rilevati dall'ANAC, di elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT o della differenza dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevata al momento della stipula e al momento della richiesta di revisione.
5. ASL3 ha facoltà di denegare richieste di revisione in aumento dei prezzi contrattualizzati nei casi in cui il valore di utile dichiarato in sede di offerta sia anormalmente alto (uguale o maggiore del 10%), chiedendo che l'aumento sia in tutto o in parte riassorbito dall'Appaltatore.